

N. R.G. 1/



TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Cagliari

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. /2019

Il G.E.

letti gli atti,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che con istanza del 20/6/2025 i debitori eseguiti e
hanno dedotto che il decreto ingiuntivo n. /2011 emesso in favore della Banca di
S.p.A. (oggi S.p.A.) per euro 464.959,15 derivante dal "saldo debitore recato ...del
mutuo n. 68045789 derivante dal contratto di finanziamento di originarie L. 926.800,00, stipulato in
data 22/06/2001 a rogito notaio Dott. , Notaio in , Rep. -
Racc. , munito di formula esecutiva" non conteneva alcuna motivazione in ordine alla non
abusività delle clausole presenti nella fideiussione dagli stessi prestata in favore della società
Soc. Coop. S.r.l.; che, in virtù del principio affermato dalle Sezioni Unite con la
pronuncia n. 9479/2023, il GE avrebbe dovuto assegnare il termine per proporre opposizione tardiva ai
sensi dell'art. 650 c.p.c. previa sospensione dell'esecuzione;

rilevato che con memoria difensiva depositata il 30/10/2025 si è costituita la S.p.A.
deducendo che il principio sancito dalle Sezioni Unite non sarebbe applicabile rispetto agli opposenti,
non qualificabili come consumatori; che, infatti, essi avevano garantito in qualità di fideiussori
l'adempimento di obbligazioni di una società commerciale agli stessi riconducibile (avendo entrambi
ricoperto cariche amministrative nella società garantita Soc. Coop. S.r.l.);

rilevato che con note di trattazione scritta depositate il 29/12/2025 l'opponente ha altresì eccepito la
vessatorietà di "tutte le disposizioni contrattuali presenti nel contratto di mutuo e nei relativi allegati
che attengono alla tipologia del credito e alla conclusione del contratto, alle modifiche delle condizioni
contrattuali; alla copertura assicurativa; alle condizioni di utilizzo del credito; alle obbligazioni del
richiedente; alla coobbligazione, alle garanzie (in particolare, le disposizioni di cui al punto IX, del

capitolato, che regola la garanzia fideiussoria), ai pagamenti e alle modalità di calcolo degli interessi; alle cessioni del Contratto; alla risoluzione, al recesso e alla decadenza del beneficio del termine; all'invio delle comunicazioni e tutti gli altri importanti aspetti legali ed economici", nonché delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c. (con conseguente decadenza del creditore non avendo egli proposto le proprie istanze nei confronti dei fideiussori entro il termine di due mesi) e di pagamento "a semplice richiesta" e ha contestato l'avversa memoria ribadendo la qualifica di consumatori in capo agli opposenti;

rilevato che con note depositate il 5/1/2026 l'opposta ha dedotto che "La presente esecuzione immobiliare si fonda non solo sul decreto n. del 19.09.2011 del Tribunale di Cagliari ma altresì sulla sentenza del Tribunale di Cagliari n. che oltre che dichiarare l'inefficacia nei confronti della Banca degli atti dispositivi posti in essere dai condebitori e li ha condannati alla rifusione delle spese di giudizio, come da atto di precetto notificato con la sentenza predetta" e che, quindi, in ogni caso non sussisterebbero i presupposti per la sospensione, mentre l'opponente ha al riguardo dedotto che tali somme sarebbero state pagate;

osservato, in via preliminare, quanto alla corretta qualificazione giuridica dell'istanza proposta, che:

-l'atto presentato dai debitori eseguiti e , pur originariamente intitolato "istanza" e successivamente riqualificato dal GE come "opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.", non costituisce in realtà né un'opposizione all'esecuzione in senso tecnico né un'opposizione agli atti esecutivi, ma si sostanzia in una peculiare richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione affinché questi eserciti i poteri e adempia agli obblighi che gli sono attribuiti dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in applicazione della direttiva 93/13/CEE;

-che, come chiarito dalla citata pronuncia, in conformità con le quattro sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 maggio 2022 (cause C-600/19, Ibercaja Banco; C-693/19, SPV Project 1503; C-725/19, Impuls Leasing Romania; C-869/19, Unicaja Banco), "il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio, fino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza o sull'entità del credito, informando le parti dell'esito del controllo e avvisando il debitore esecutato che entro quaranta giorni può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per fare accertare esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole";

-che tale potere-dovere del giudice dell'esecuzione costituisce un meccanismo di tutela consumeristica peculiare, che non si identifica con le tradizionali opposizioni esecutive disciplinate dagli artt. 615 e 617 c.p.c., in quanto non richiede la contestazione dell'atto dell'esecuzione o la deduzione di vizi formali degli atti del processo esecutivo, ma postula unicamente che il debitore esecutato invochi l'attivazione del controllo officioso previsto dalla normativa eurounitaria;

-che l'istanza in esame, dunque, si configura come una richiesta di attivazione del controllo officioso del giudice dell'esecuzione sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, con conseguente assegnazione del termine per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., laddove il decreto stesso sia privo di motivazione sul controllo dell'abusività e dell'avvertimento al consumatore circa la possibilità di far valere tale abusività solo entro un certo termine;

-che tale qualificazione trova conferma nella stessa sentenza n. 9479/2023, la quale distingue nettamente tra: il controllo officioso del giudice dell'esecuzione sulla presenza di clausole abusive, la comunicazione alle parti dell'esito di tale controllo con avvertimento della facoltà di proporre opposizione tardiva, e la successiva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. che il debitore consumatore può proporre entro quaranta giorni dall'informazione, nella quale soltanto il giudice dell'opposizione (e non il giudice dell'esecuzione) potrà accertare e dichiarare l'abusività delle clausole con effetti sul titolo esecutivo;

osservato che il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio di tale controllo, non ha il potere di accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole, come correttamente osservato nella stessa sentenza n. 9479/2023, secondo cui "il giudice dell'esecuzione non ha il potere di accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole e, pertanto, non concorre attraverso le proprie valutazioni alla formazione del giudicato, che dipende solo dalla mancata interposizione del rimedio dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo";

che, pertanto, "compito del G.E. sia solo quello di mettere in moto il meccanismo attraverso il quale rimettere in termini l'esecutato ingiunto per l'esercizio della c.d. opposizione consumeristica";

rilevato, nel merito dell'istanza, che:

il decreto ingiuntivo n. /2011 non reca effettivamente alcuna motivazione in relazione all'abusività o meno delle clausole della fideiussione prestata dagli opposenti in relazione al contratto di finanziamento in favore della Soc. Coop. S.r.l.;

in relazione all'eccezione concernente la qualifica di consumatore dei garanti persone fisiche, si osserva che tale qualifica non può essere esclusa in via automatica per il solo fatto che i fideiussori abbiano rivestito cariche sociali nella società garantita, dovendosi invece procedere a una valutazione concreta del nesso funzionale tra la garanzia prestata e l'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (cfr. Cass. Civ. n. 742/2020, Cass. Civ. n. 8662/2020);

che, tuttavia, occorre escludere la qualità di consumatore quando il fideiussore abbia prestato garanzie in favore di società di cui detenga una partecipazione al capitale sociale e in cui abbia ricoperto cariche amministrative, sussistendo in tal caso uno strettissimo collegamento funzionale tra la garanzia prestata e l'attività imprenditoriale svolta attraverso la società garantita (Cass. Civ. n. 29746/2025);

che i collegamenti funzionali tra fideiussore e società, idonei a escludere la qualifica di consumatore, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore riveste incarichi amministrativi all'interno della società o che detiene una partecipazione al suo capitale (Trib. Grosseto n. 352/2025); mentre è consumatore il fideiussore che stipuli il contratto per finalità estranee all'attività professionale, senza che la prestazione costituisca atto strumentale allo svolgimento della stessa (Trib. Vicenza n. 687/2025);

rilevato che, nel caso di specie, le posizioni dei due debitori eseguiti presentano profili sostanzialmente diversi:

quanto alla posizione della _____, si osserva che:

la stessa aveva rivestito la carica di vice presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa

_____ Soc. Coop. S.r.l. per un periodo estremamente limitato, pari a circa un mese dal 01.09.1999 al 21.10.1999, come risulta dalla visura del registro delle imprese in atti;

tale incarico era cessato oltre due anni prima della stipula del contratto di mutuo e della prestazione della fideiussione, avvenuta in data 22/06/2001;

non sono stati allegati né risultano in atti elementi circa la detenzione di partecipazioni societarie nella società garantita o l'esercizio di concreti poteri gestori;

tale elemento temporale, unitamente alla mancanza di deduzione di concreti collegamenti funzionali al momento della prestazione della garanzia, consente di ritenere insussistente un nesso tra la fideiussione e un'attività imprenditoriale svolta dal garante, con conseguente riconoscimento della sua qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206/2005;

quanto alla posizione del _____, si osserva che:

dalle visure del registro delle imprese in atti risulta che lo stesso, alla data di stipula del contratto di mutuo del 22/06/2001, rivestiva contemporaneamente le cariche di Consigliere Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e di Presidente del Collegio Sindacale della società debitrice principale

_____ Soc. Coop. S.r.l.;

tali incarichi sono cessati solo nel corso dell'anno 2003, quindi oltre due anni dopo la prestazione della garanzia;

ne consegue che, al momento del rilascio della fideiussione, il _____ era pienamente coinvolto nella gestione e nel controllo della società garantita, rivestendo posizioni apicali sia nell'organo amministrativo che in quello di controllo;

tale circostanza integra inequivocabilmente un collegamento funzionale qualificato tra la prestazione della garanzia e l'attività svolta attraverso la società, nel senso che la fideiussione costituisce atto strumentale e funzionale all'esercizio dei poteri gestori nella società garantita;

alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la prestazione di garanzia da parte di soggetto che riveste contemporaneamente cariche di amministratore e sindaco nella società garantita al momento del rilascio della fideiussione costituisce atto espressivo dell'attività di gestione e controllo societario, e non può essere considerato compiuto per scopi estranei all'attività professionale;

considerato, tuttavia, che:

il credito azionato in esecuzione deriva da un contratto di mutuo garantito solidalmente da entrambi i debitori eseguiti, e il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti di entrambi quali fideiussori solidali;

che la tutela consumeristica ha carattere personale e va valutata in relazione alla posizione di ciascun debitore, con la conseguenza che la qualifica di consumatore riconosciuta alla Serrenti opera nei suoi confronti personalmente, indipendentemente dalla diversa qualificazione dell'altro coobbligato solidale;

che, pertanto, la _____ ha diritto di essere rimessa in termini per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. al fine di fare accertare l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali;

ritenuto che, tuttavia, l'eventuale declaratoria di nullità di clausole vessatorie contenute nel contratto di fideiussione in esito all'opposizione tardiva proposta dalla _____ potrebbe avere riflessi sulla posizione di entrambi i coobbligati solidali, trattandosi di un unico rapporto di garanzia, e che pertanto appare opportuno assegnare il termine anche nei confronti del _____, pur con le precisazioni sopra esposte circa la sua diversa qualificazione soggettiva;

P.Q.M.

AVVISA

i debitori eseguiti _____ e _____ che entro 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 2046/2011 ex art. 650 c.p.c. per fare accertare (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione;

DISPONE

che il Professionista Delegato sospenda le ulteriori attività di vendita fino alla definizione della fase cautelare dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo;
che, alla scadenza del termine di 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, il creditore procedente depositi una certificazione della Cancelleria del Contenzioso Civile che attesti:
la mancata proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. ;
ovvero, in caso di tempestiva introduzione del giudizio di opposizione tardiva, il provvedimento adottato dal giudice dell'opposizione di rigetto o accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, al fine di consentire al G.E. l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Si comunichi alle parti e al Professionista Delegato.

Cagliari, 18/4/2026.

Il G.E.